

**OGGETTO:** Servizio di asilo nido. Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Contà fino al 31.08.2022

**PREMESSO E RILEVATO CHE**

la L.P. 16 giugno 2006 n. 3, ispirandosi al principio di sussidiarietà, nell'ambito della disciplina del nuovo assetto del governo delle autonomie locali, dispone che l'organizzazione dei servizi pubblici avvenga individuando ambiti territoriali ottimali.

La L.P. 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" riconosce a tutti i bambini e alle bambine il diritto a frequentare il nido d'infanzia e «promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia che garantiscano una pluralità di opportunità socio-educative»; nella medesima ottica l'art. 10, comma 1, lett. a) della stessa legge stabilisce che i Comuni «programmano lo sviluppo in sede locale del sistema dei servizi per la prima infanzia e predispongono i progetti per la sua realizzazione individuando le modalità di erogazione dei servizi».

A partire dal 2002 il Comune di Denno aderisce alla convenzione proposta dall'ex Comune di Terres (ora Comune di Contà) al fine di svolgere in modo coordinato il Servizio di Asilo Nido. Da ultimo, la convenzione in parola è stata prorogata fino al 31.08.2021, giusta deliberazione consiliare n. 30 dd. 29.11.2018.

Con nota acclarata al protocollo comunale n. 5512 dd. 23.11.2021 il Comune di Contà ha trasmesso la proposta di convenzione per il servizio in oggetto fino al 31.08.2022.

Il base allo schema di convenzione in parola, che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente il Comune di Denno interviene ad abbattimento delle rette mediante una quota mensile per ciascun utente ammesso alla frequenza, inversamente proporzionale all'ICEF della famiglia. Trattasi, in sostanza, di riproporre l'intervento nei confronti delle famiglie praticato a partire dall'anno 2015. Qualora la quota annua dovesse variare oltre la cifra stanziata a bilancio, il Comune si riserva di rivedere la convenzione.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RITENUTO di procedere ad approvare lo schema di convenzione per la fruizione del servizio di nido d'infanzia del Comune di Contà da parte dei residenti del Comune di Denno, che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

VISTA la L.P. 16 giugno 2006, n. 3;

VISTA la L.P. 12 marzo 2002, n. 4;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione consiliare n. 3 dd. 31.03.2021, immediatamente eseguibile, con la

quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2021-2023;

VISTA la deliberazione giunta n. 19 dd. 13.04.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2021-2023;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti, e resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente al fine di assicurare la regolare attività di impegno e di liquidazione delle spese

## **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione per la fruizione del servizio di nido d'infanzia del Comune di Contà da parte dei residenti del Comune di Denno, che costituisce allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1);
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
  - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

**CONVENZIONE**  
**FRA IL COMUNE DI CONTA' E IL COMUNE DI DENNO PER**  
**L'UTENZA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI CONTA'**

Tra i Comuni di:

- CONTA', in persona del Sindaco pro – tempore FULVIO ZANON, nato a Cles il 01/10/1955, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Contà, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, legalmente esecutiva,
- DENNO, in persona del Sindaco pro – tempore Vielmetti Paolo, nato a Mezzolombardo il 02/08/1974, domiciliato per la carica presso la residenza comunale in Denno, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, legalmente esecutiva;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**1. FINALITA'**

1. La presente Convenzione viene stipulata fra il Comune di Contà e il Comune di Denno al fine di svolgere in modo coordinato il Servizio di Asilo Nido, nel rispetto della L.P. 13.03.1978, n. 13 e s.m. – nonché in riferimento al Regolamento di gestione approvato dal Consiglio comunale e delle “modalità operative per l'ammissione e la frequenza” approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione con deliberazione n. 129 del 23 luglio 2019.

**2. AREA DI UTENZA**

1. Il servizio di Asilo Nido è svolto dal Comune di Contà per i propri censiti e per quelli provenienti da altri Comuni convenzionati.
2. In caso di disponibilità di posti potranno essere accettati anche bambini provenienti da Comuni non convenzionati.

**3. FORME DI CONSULTAZIONE**

1. Il Comune di Contà porta a conoscenza dei Comuni convenzionati eventuali modifiche ai documenti di gestione che comportano la necessità di adottare atti o provvedimenti da parte degli stessi.
2. L'informazione avviene mediante comunicazione scritta da parte del Sindaco del Comune di Contà o dal Funzionario Responsabile del relativo procedimento.
3. Le comunicazioni possono avvenire anche tramite ente affidatario della gestione del servizio.

#### 4. GESTIONE

1. Alla gestione dell'Asilo Nido il Comune di Contà provvede nelle forme previste dalla legislazione vigente e in conformità al Regolamento comunale, mediante affidamento convenzionato a terzi.

#### 5. AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO

1. Le domande di ammissione all'Asilo Nido sono presentate direttamente al Comune di Contà o all'ente affidatario della gestione del servizio. Sulla base delle domande pervenute viene stilata una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento di gestione, come integrato dalle disposizioni in ordine alle "modalità operative per l'ammissione e la frequenza all'Asilo Nido".
2. Il Comune di Contà o l'ente affidatario della gestione del servizio comunica tempestivamente al Comune interessato l'avvenuta ammissione dei propri utenti.

#### 6. RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE

1. Le rette mensili di frequenza, sia per gli utenti residenti in Contà che per quelli provenienti da Comuni convenzionati, sono determinate dal Comune di Contà a norma delle vigenti disposizioni.
2. Le rette vengono rimosse direttamente dal Comune di Contà.

#### 7. QUOTE A CARICO DEI COMUNI

1. Il Comune di Contà, quale Ente Gestore, provvede a tutte le incombenze e alle relative spese di gestione.
2. Il Comune convenzionato interviene ad abbattimento delle rette a carico delle proprie famiglie mediante una quota mensile per ciascun utente ammesso alla frequenza, inversamente proporzionale all'ICEF della famiglia e precisamente:

ICEF fino a 0,15	mensili	€uro 170,00
ICEF compreso fra 0,151 - 0,20	mensili	€uro 150,00
ICEF compreso fra 0,201 - 0,25	mensili	€uro 120,00
ICEF compreso fra 0,251 - 0,30	mensili	€uro 90,00
ICEF superiore a 0,30 o non dichiarato	mensili	€uro 70,00

con la precisazione che ove ricorrano i presupposti per la riduzione percentuale della retta, l'agevolazione viene ridotta in pari misura.

3. L'agevolazione di cui al precedente comma viene accordata alle famiglie, dal Comune di Contà in sede di fatturazione mensile e a titolo definitivo senza conguagli successivi in relazione all'andamento del costo del servizio ed all'ammontare delle rette incassate dalle famiglie. Alla fattura dovrà essere allegata distinta riportante gli utenti cui si riferisce e per ciascuno di essi l'ICEF dichiarato dalla famiglia di appartenenza.

4. Il Comune convenzionato provvede a versare al Comune di Contà le predette quote in rate trimestrali posticipate, scadenti rispettivamente in marzo, giugno e settembre.

## **8. INFORMAZIONE**

1. In aggiunta agli specifici obblighi di informazione previsti da altre disposizioni, il Comune di Contà è tenuto, a richiesta del Comune interessato, a fornire le notizie e le informazioni di cui è in possesso, nonché copia degli atti riguardanti l'amministrazione e la gestione dell'Asilo Nido, salvo limitazioni in materia di privacy.
2. Il Comune convenzionato, per ulteriori proprie verifiche, può inoltre richiedere informazioni dettagliate relative alle dichiarazioni prodotte dai propri residenti per l'ammissione e la frequenza del servizio.

## **9. DURATA**

1. La presente Convenzione ha durata dal 01/09/2021 al 31/08/2022 con possibilità di recesso anticipato, da parte di ciascuna delle parti interessate; il recesso avrà decorrenza dal 1<sup>o</sup> settembre di ogni anno, e dovrà essere esercitato dalla parte interessata entro il 31 marzo mediante assunzione di preventiva deliberazione, con invio di apposita comunicazione scritta.
2. Nel caso in cui il Comune, alla scadenza della presente convenzione, non intenda sottoscrivere una nuova convenzione, dovrà darne comunicazione scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, per consentire al Comune di Contà di informare le famiglie.
3. Nelle more dell'approvazione della convenzione i rapporti si intendono regolati dalla convenzione precedente.

Letto e sottoscritto in forma digitale.

PER IL COMUNE DI CONTA'  
IL SINDACO

PER IL COMUNE DI DENNO  
IL SINDACO